

Codice A1709C

D.D. 25 settembre 2020, n. 629

Azienda agri-turistico-venatoria "Arborio" (VC). DD 578/A1709C/2020 del 21/08/2020 di revoca della sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie e di presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS". Integrazione.



ATTO DD 629/A1709C/2020

DEL 25/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Azienda agri-turistico-venatoria "Arborio" (VC). DD 578/A1709C/2020 del 21/08/2020 di revoca della sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie e di presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS". Integrazione.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. DD 578/A1709C/2020 del 21.08.2020 è stato determinato, tra l'altro:

- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Arborio" di ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" e nella persona del Sig. Claudio ALESI, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, in sostituzione della "Società Agricola Land - S.R.L.", dimissionaria;
- che il nuovo concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1996 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella D.D. n. 262 del 29.10.1998, nella D.D. n. 7 del 21.01.2000, nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi;

premesso che nella succitata determinazione, per mero errore materiale, non è stato fatto riferimento alla D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 32 del 06.08.2020 e avente ad oggetto: *"L.R. 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii."*;

preso atto che la D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020, tra l'altro:

- ha abrogato il paragrafo "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-

venatorie e agri-turistico-venatorie” dell’allegato alla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998, così come da ultimo modificata con D.G.R. n. 33-11752 del 13 luglio 2009, e gli articoli 16bis, 17, 33 e 34 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;

- ha approvato, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 5/2018 e ad integrale sostituzione della disciplina previgente, i “Criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”, in allegato alla medesima quale unico testo contenente le disposizioni sulla materia in modo coordinato ed aggiornato alle nuove normative;

ritenuto di modificare la determinazione dirigenziale n. DD 578/A1709C/2020 del 21.08.2020 relativa all’Azienda di cui si tratta in premessa, integrando il riferimento alla succitata deliberazione e dato l’obbligo, per il concessionario, di attenersi alla disciplina ivi contenuta;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni"; parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000”;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";
- D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020, recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

- L.R. 9 luglio 2020, n. 15. "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato", che introduce alcune modifiche alla legge regionale 5/2018;
- D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020,

determina

- di sostituire, nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. DD 578/A1709C/2020 del 21.08.2020 la frase "Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1996 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella D.D. n. 262 del 29.10.1998, nella D.D. n. 7 del 21.01.2000" con la frase "Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1996 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020, nella D.D. n. 262 del 29.10.1998, nella D.D. n. 7 del 21.01.2000".

Tutte le altre disposizioni della determinazione dirigenziale n. DD 578/A1709C/2020 del 21.08.2020 restano invariate.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla ex Provincia di Vercelli.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino